REGOLAMENTO (CEE) N. 3603/82 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3316/82 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che il regime d'importazione dei vini originari dell'Algeria per il 1983 è stato adottato dal regolamento (CEE) n. 3594/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982 [3]; che occorre quindi prevedere che i prezzi franco frontiera di riferimento fissati per l'importazione di tali vini sino al 31 dicembre 1982 dal regolamento (CEE) n. 3316/82 della Commissione, del 6 dicembre 1982 [4], restano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3316/82, l'asterisco che figura nella colonna « Algeria » è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 375 del 31. 12. 1982, pag. 33.
[4] GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 1.